



Avv. Vincenzo Lagioia
- Notaio in Bari -

Repertorio n. 2104

Raccolta n. 1624

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DELLA "ASSOCIAZIONE OASI FELINA - ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore dodici e minuti trenta;

- 18 marzo 2025 -

in Bari, nel mio studio, alla Via Argiro n. 8, primo piano; innanzi a me, avvocato Vincenzo Lagioia, Notaio residente in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari,

è comparsa la signora:

PONTRELLI GIULIANA, nata a Bari il nove settembre 1971 e domiciliata in Cellamare (Bari) alla Piazza Risorgimento n. 41, codice fiscale PNT GLN 71P49 A662V, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, quindi, di legale rappresentante della Associazione non riconosciuta

"ASSOCIAZIONE OASI FELINA - ONLUS"

con sede legale in Bari, alla Via Papa Giovanni Paolo I n. 12/C, codice fiscale n. 93442930728 (costituita con atto sottoscritto in data due dicembre 2013, registrato a Bari il 31 gennaio 2014 al n. 3126), tale nominata, come la medesima dichiara, in virtù di delibera assunta dal Consiglio Direttivo di detta Associazione in data 10 novembre 2024.

La Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, con riferimento all'informativa sulla privacy ricevuta ai sensi della normativa vigente, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, in specie di quelli sensibili di cui alla citata normativa, e mi chiede di redigere, in forma pubblica, il verbale dell'Assemblea degli associati della predetta Associazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Adozione di nuovo statuto conforme al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. con conseguente iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

2 - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 7.2) del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, signora Pontrelli Giuliana, la quale dichiara:

- che la presente adunanza è stata convocata con avviso consegnato di persona a tutti gli aventi diritto in data 28 febbraio 2025, come risulta da copie di detto avviso, sottoscritte per ricevuta da tutti gli associati, ritirate dalla Costituita ed acquisite agli atti dell'Associazione; l'avviso di convocazione è stato altresì affisso nella sede

Registrato a Bari
il 25 marzo 2025
al n. 14240/1T

sociale in pari data, a norma dell'articolo 7.7) del vigente Statuto;

- che, per il Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, sono presenti tutti i consiglieri, signori:

* PONTRELLI STEFANO, nato a Bari il quattro ottobre 1967 ed ivi domiciliato alla Via Papa Paolo I n. 12/C, codice fiscale PNT SFN 67R04 A662J, Vice Presidente;

* LATROFA ANGELA, nata a Bari il quattro dicembre 1979 ed ivi domiciliata alla Via Francesco Saverio Nitti n. 18, codice fiscale LTR NGL 79T44 A662T, Tesoriere;

* BALSAMO CINZIA, nata a Napoli il quattro aprile 1964 e domiciliata in Bari alla Via Giuseppe Papalia n. 5 Pal. C/17, codice fiscale BLS CNZ 64D44 F839B, Segretario; e

* CUZZI COSTANZA, nata a Bitritto il due gennaio 1969 e domiciliata in Bari alla Via Riccardo Ciusa n. 15, codice fiscale CZZ CTN 69A42 A894X;

- che sono presenti, in proprio e/o per deleghe, che vengono ritirate dal Presidente e acquisite agli atti dell'Associazione, gli associati signori:

* Pontrelli Giuliana, Pontrelli Stefano, Latrofa Angela, Cuzzi Costanza, Balsamo Cinzia, tutti sopra costituiti, quest'ultima in proprio e nella qualità di delegata della signora Lepore Giuliana, nata a Bari il 23 dicembre 1992;

* Dell'Ernia Regina, nata a Bari il 31 maggio 1972, in proprio e nella qualità di delegata della signora Zonno Maria Chiara, nata a Bari il 29 settembre 1960;

* Gelao Francesco Maria, nato a Bari il 19 agosto 1968, in proprio e nella qualità di delegato della signora Curci Anna, nata a Bari il 26 luglio 1973;

* Candotti Marisa, nata a Monfalcone (Gorizia) il 23 giugno 1953, in proprio e nella qualità di delegata della signora Mennea Claudia, nata a Barletta (BAT) il due agosto 1974;

* Menga Silvia, nata a Bari il 16 maggio 1968, in proprio e nella qualità di delegata della signora Scavo Sabina, nata a Catanzaro il 28 marzo 1970;

* Armenio Filomena, nata a Bari il cinque giugno 1968, in proprio e nella qualità di delegata della signora Di Bari Micaela, nata a Bari il 27 ottobre 1976;

- che è stata accertata, da essa Presidente, la legittimazione e l'identità di tutti gli intervenuti;

- che, essendo presenti, in proprio e per delega, tutti gli Associati, la presente adunanza, a norma dell'articolo 14.1 del vigente Statuto sociale, deve ritenersi validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritto.

Aperta la seduta, il Presidente illustra, quindi, agli intervenuti i motivi per i quali - a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 - si rende necessario, in ragione delle

attività svolte dall'Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", adeguare lo Statuto sociale alla disciplina normativa recata dall'anzidetto Decreto Legislativo.

A tal riguardo, il Presidente rileva che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è attivo dal 23 novembre 2021, come stabilito dal Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, con comunicazione di siffatta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021.

Ciò posto, il Presidente evidenzia che, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017, la disciplina relativa alle ONLUS sarà abrogata.

Pertanto, prosegue il Presidente, risulta necessario procedere, senza ulteriore indugio, all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, al fine di evitare che, decorso inutilmente il predetto termine, si determini lo scioglimento dell'Ente, con conseguente obbligo di devoluzione del suo patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.

Il Presidente propone, quindi, di approvare ed adottare, in sostituzione di quello in vigore, lo Statuto di cui in appresso, che è stato predisposto in conformità delle disposizioni di cui al ridetto D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente illustra, quindi, all'adunanza, dandone integrale lettura, il testo dello Statuto adeguato alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore, evidenziando, in particolare, le seguenti circostanze:

- che, come indicato all'articolo 1 del nuovo Statuto, sottoposto alla valutazione dell'odierna adunanza, l'Associazione assumerà la seguente nuova denominazione: "OASI FELINA - OdV -ETS";

- che, come specificato all'articolo 3) del ridetto Statuto, l'Associazione continuerà a perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ricomprese tra quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e precisamente:

- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, nonché produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi

del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199) (Art. 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. 117/2017); e

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 5, comma 1, lettera z), D.Lgs. 117/2017).

Il Presidente, inoltre, illustra all'adunanza le attività che l'Associazione intende svolgere per la realizzazione delle anzidette finalità, precisando, in merito, che dette attività sono puntualmente indicate all'articolo 3) del nuovo Statuto.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea degli Associati dell'"ASSOCIAZIONE OASI FELINA - ONLUS", all'unanimità, con manifestazione orale del voto, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) che l'Associazione assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore, mediante iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumendo la seguente nuova denominazione: "ASSOCIAZIONE OASI FELINA OdV-ETS";

2) di approvare integralmente il testo dello Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), composto da 35 (trentacinque) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto ed approvare che il predetto Statuto sia adottato in sostituzione di quello attualmente in vigore;

4) di nominare, confermando nella carica, e precisamente sino all'approvazione del bilancio a chiudersi il 31 dicembre 2027, quali componenti del Consiglio Direttivo, i signori:

* Pontrelli Giuliana, quale Presidente;

* Pontrelli Stefano, quale Vice Presidente;

* Latrofa Angela, quale Tesoriere;

* Balsamo Cinzia, quale Segretario; e

* Cuzzi Costanza, quale Consigliere;

5) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare all'odierna delibera e all'allegato Statuto le eventuali modifiche che fossero richieste dalle pubbliche Autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, per tutti i successivi adempimenti e, quindi, ad apportare ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento, anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore dodici e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenziali cedono a carico

dell'Associazione.

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale,
unitamente all'allegato, ho dato lettura alla Comparsa
dopo che, da me interpellata, riconoscendolo conforme a
verità, lo approva.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in
parte scritto, a mano, da me Notaio su due fogli, dei quali
occupa quattro pagine e quanto sin qui della presente.

Si sottoscrive alle ore tredici e minuti cinquanta.

F.to: Giuliana Pontrelli - Vincenzo Lagioia Notaio (L.S.).-

**Allegato "A" all'atto n. 2104/1624 del Repertorio
STATUTO**

dell' "ASSOCIAZIONE OASI FELINA OdV-ETS"

Associazione protezione animali

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' corrente, nel numero minimo dei soci previsto dalla Legge, con sede in Bari, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE OASI FELINA OdV-ETS"** in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017. L'**"ASSOCIAZIONE OASI FELINA OdV-ETS"**, più avanti chiamata, per brevità, "Associazione", ha sede in Bari, attualmente alla Via Papa Giovanni Paolo I n. 12/C.

L'assemblea ordinaria può deliberare l'istituzione di una o più sedi secondarie. L'istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che contiene le regole di funzionamento dell'Ente e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esse richiamate.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale quali indicate all'art. 5), comma 1, del Codice del Terzo Settore, sotto le seguenti lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, nonché produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199); e

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, al fine di realizzare i propri scopi, intende esercitare le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prevenire il randagismo e perseguire gli obiettivi della legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- costruire più corretti rapporti tra l'uomo e gli animali

secondo una visione non antropocentrica della convivenza con le altre specie;

- sostenere la difesa dell'ambiente e delle risorse ambientali;

- sostenere attivamente la battaglia per i diritti degli animali a livello di Unione Europea e contribuire all'introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d'affezione ispirata alla legge quadro 281/1991 e alla Legge Regionale 12/1995;

- collaborare con Enti pubblici, Regioni, Provincie, Comunità Montane, Comuni, ASL, canili/gattili pubblici, convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e, in particolare, la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo;

- realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e dell'ambiente e fornire, a richiesta, il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il controllo della loro applicazione;

- esercitare funzioni di vigilanza per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali che gli Enti preposti dovessero richiedere;

- prendere in affidamento cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà (non più in grado di prendersene cura) per un'eventuale successiva cessione a persone o Enti ritenuti idonei qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, gli animali si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato;

- collaborare alla gestione di canili/gattili di proprietà o convenzionati con gli Enti pubblici;

- collaborare, con iniziative di aiuto, a canili/gattili privati in difficoltà;

- partecipare a corsi di formazione, anche per guardie ecozoofile, a protezione dell'ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia;

- realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici;

- collaborare con altre Associazioni animaliste a iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia, eccetera);

- collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

- promuovere ed effettuare adozioni di animali affidati alle cure o alla supervisione dell'Associazione limitandole al territorio nazionale e alle località sottoposte a garanzia di tutela e salvaguardia equivalenti a quelle della legge

281/91; condizione sempre obbligatoria è che la località permetta reiterati controlli diretti pre e post adozione da parte dei volontari incaricati.

Per il raggiungimento delle finalità sancite dallo Statuto, l'Associazione si propone di impegnarsi in attività utili, dirette o indirette, a sostegno di Enti pubblici e privati, nonché della popolazione.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'Associazione si propone, per i propri associati e per i potenziali associati, di:

- svolgere attività di raccolta fondi disciplinata dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore per finanziare le proprie attività di interesse generale, oltre alla raccolta fondi per la beneficenza in Italia e all'estero;
- organizzare, d'intesa e/o in collaborazione con Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, partnership per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- partecipare a bandi nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni mobili o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia, anche reale, sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;
- sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni;
- stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche da trascrivere nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati che siano giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione stessa il rag-

giungimento dei suoi fini;

- tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari secondo le disposizioni normative vigenti in materia;

- porre in essere attività di formazione con qualunque mezzo di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;

- porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà effettuata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo, che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche.

Associati

Art. 4 - Possono diventare associati tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, fanno richiesta di adesione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'associato è annotata nel Libro degli Associati.

Art. 6 - Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificando i motivi, entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante associato, entro 60 (sessanta) giorni, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7 - Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da inoltrare al Presidente e da evadere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

L'ammissione all'Associazione, con assunzione della qualifica di associato, è stabilita a tempo indeterminato, ma ciascun associato ha diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento a condizioni economiche; non sono, inoltre, ammesse discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non sono rimborsabili, né rivalutabili. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Perdita della qualità di associato

Art. 8 - La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso, da formalizzarsi per mezzo di lettera di dimissioni da inoltrarsi al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Possono essere esclusi dall'Associazione gli associati che pongano in essere reiterate violazioni di norme statutarie e/o di regolamenti interni ovvero che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione, con conseguente perdita della qualità di associato, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato potrà, entro il termine di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla

comunicazione, inoltrare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Volontari

Art. 9 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione per libera scelta ed in modo personale, svolgendo attività spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 17/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito Registro.

Sostenitori

Art. 10 - Possono essere riconosciuti quali sostenitori tutti i soggetti che, condividendo gli ideali dell'Associazione, danno il loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 11 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'Art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura, attualmente pari al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove nominato;
- il Revisore legale dei conti, laddove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 13 - L'Assemblea è l'Organo sovrano ed è composta da tutti gli associati; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente, nominato ai sensi del successivo articolo 21, ovvero da altro soggetto designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea è convocata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante avviso trasmesso dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera il luogo, le modalità, il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante lettera raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano di avviso di convocazione debitamente controfirmato ovvero, ancora, a mezzo pec, sms, telefax, e-mail o altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza della ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 15 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- procede, eventualmente, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, deliberando previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli Organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dall'Art. 8;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 - L'Assemblea, in prima convocazione, salvo quanto previsto al successivo Art. 17, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea, salvo quanto previsto al successivo Art. 17, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun associato è legittimato ad intervenire e votare in proprio ovvero mediante delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione.

A ciascun associato potranno essere conferite al massimo tre deleghe.

E' possibile intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza, di persona o per delega, di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 - Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei Consiglieri, questi non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si precede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di nove 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati.

Non può essere eletto consigliere e, se eletto, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'eventuale assenza per due sedute consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica. Il giustificato motivo deve essere comunicato al Consiglio a mezzo mail, sms o altre tipologie di messaggi elettronici. I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia dell'elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per telefono, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico, il Consiglio Direttivo:

- elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
- elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, stabilendo mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

Art. 22 - Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, procedendo alle nuove designazioni in base alla graduatoria dei non eletti. Qualora detta graduatoria risulti esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23 - Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art. 21, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o ad associati con procura speciale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni ad esso affidate dagli Organi statutari.

Il Segretario

Art. 25 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro degli Associati.

L'Organo di controllo

Art. 26 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 27 - Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo

contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei Conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e alla chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In via eccezionale e motivata, lo statuto può prevedere un proroga per l'approvazione del bilancio fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, in presenza di ragioni particolari che giustifichino tale proroga.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'Art. 3 del presente statuto che, a qualsiasi titolo, pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30 - Il patrimonio e le rendite dell'Associazione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie e al solo fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

Le quote associative sono intrasferibili.

In caso di recesso, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane nella disponibilità dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati agli associati, ai lavoratori ed ai collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 31 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vanno indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Informativa sociale

Art. 33 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, sono superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14, D.Lgs. n. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Dirittivi e di controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dal-

l'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 17, comma 2, dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Norma finale

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Giuliana Pontrelli - Vincenzo Lagioia Notaio (L.S.).-

Copia conforme all'originale, riprodotta su cinque fogli per diciannove facciate inclusa la presente.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bari,